



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 - CODICE FISCALE 80009210032

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI MEZZOMERICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 30 NOVEMBRE 2012

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Trattamento dei dati personali

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art.5 Notificazione
- Art. 6 Responsabile
- Art. 7 Persone autorizzate ad accedere all'Ufficio di controllo
- Art. 8 Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali.

- Art. 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 Obbligo degli operatori
- Art. 12 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati.

- Art. 13 Diritti dell'interessato

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti all'utilizzabilità dei e risarcimento dei danni.

- Art. 14 Sicurezza dei dati
- Art. 15 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 Limiti all'uso di dati personali
- Art. 17 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati.

- Art. 18 Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 Tutela

CAPO V MODIFICHE

- Art. 20 Modifiche regolamentari

CAPO VI UBICAZIONE E TELECAMERE NEL COMUNE DI OLEGGIO

- Art. 21 Luoghi sottoposti a videosorveglianza
- Art. 22 Sistemi di videosorveglianza Trasportabile

CAPO VII ALLEGATI TECNICI ED OPERATIVI

- Allegato 1 Soggetti Incaricati

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza cittadina, attivati nel territorio urbano del Comune di Mezzomerico.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvati con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di video sorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, riguardo ai luoghi d'installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso d'operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici informatici o in ogni modo automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**" qualunque informazione riguardante persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti d'immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Oleggio, nelle sue articolazioni interne o associate, cui competono le decisioni a riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**" il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito d'inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea d'ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, eseguito mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità

perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la sala di controllo, che sarà ubicata nell'ufficio operativo della Polizia Locale, possono essere collocati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3. Gli impianti di videosorveglianza, nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità e proporzionalità, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008 e dell'art. 6, comma 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico ed alla ricostruzione, quando possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
- e) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di esondazioni od altre calamità, a fini di protezione civile;
- f) tutelando in tal modo chi più ha bisogno d'attenzione: bambini, giovani ed anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1 Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2 Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Mezzomerico, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 241 luglio 1977, 11.. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

3 La disponibilità tempestiva d'immagini presso la Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e dei Carabinieri sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

4 Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, riguardo ai luoghi d'installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5 Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente come segnalazione della necessità di intervento immediato.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. il Comune di Oleggio, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, ritiene di non essere soggetto agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, in quanto non ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvati con decreto legislativo 30/6/2003, n.196.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco di Oleggio, domiciliata in ragione delle funzioni svolte presso la sede della Polizia Locale Intercomunale, è individuato, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, letto e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd/dvd o altro supporto informatico, e le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.

- 1 L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
- 2 Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Servizio. Vedi inoltre successivo Allegato.
- 3 Possono essere autorizzati all'accesso all'Ufficio operativo o centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente d'appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nomi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile della Polizia Locale. Questi ultimi non potranno stazionare da soli nella sala di controllo, né accedervi fuori dall'orario di servizio. Vedi inoltre successivo Allegato.
- 4 Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 5 Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- 1 Il Titolare o il Responsabile, designano e nominano gli incaricati, in numero sufficiente, a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
- 2 La gestione dell'impianto di video sorveglianza è riservata al Responsabile ed agli incaricati da lui nominati.
- 3 Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- 4 In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 5 Nell'ambito degli incaricati, saranno designati, con fatto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi d'accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1 L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati come indicato nei

punti precedenti. Vedi inoltre Allegato.

2 Gli incaricati saranno dotati di propria password d'accesso al sistema.

3 Il sistema dovrà essere fornito di "log" all'accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per il quale sono raccolti o in seguito trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti

o poi trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 3, letto d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso in seguito alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non eseguire riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa o nell'Ufficio Operativo di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. E' ammessa la registrazione di immagini su server esterni, purchè ubicati in locali chiusi il cui accesso deve essere consentito esclusivamente al Titolare, al Responsabile o agli incaricati, come sopra definiti.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate S0110 conservate per un tempo n011 superiore a giorni sette salvo deroghe espresse dell' art. 6 del d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire successivi alla rilevazione, presso la Centrale Operativa o nell'Ufficio Operativo anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Riguardo alle capacità d'immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11- Obblighi degli operatori

1 L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2 L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3 Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso d'effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4 La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta.

1 il Comune di Mezzomerico, in ottemperanza a quanto disposto dall' art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, posizionati ai principali ingressi della città, nelle zone urbane maggiormente interessate dal sistema di videosorveglianza, su cui è riportata la seguente dicitura: " Polizia Locale Comune di Mezzomerico -Area video sorvegliata" .

2 il Comune di Mezzomerico nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione d'appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. Riguardo al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione d'apposita Richiesta, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo ed in ogni caso non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente domanda, fatta salva resistenza di giustificati motivi;
- d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione riguardo agli scopi per la quale i dati sono stati raccolti o in seguito trattati;
- e) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, letto c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritta delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le domande di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

4. Nel caso d'esito negativo alla domanda di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1 I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10, comma 3.

2 L'utilizzo dei server impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall' art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 17- Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Mezzomerico a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa previa richiesta scritta, quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa, quando è in ogni caso necessario ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30/6/2003n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati

personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi d'informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003

n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 -Tutela

1 Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2 In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli art. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 -Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi d'aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO VI

UBICAZIONE TELECA-MERE NEL COMUNE DI OLEGGIO

Art. 21 -Luoghi sottoposti a videosorveglianza

E' demandato alla giunta comunale, di concerto con le forze dell'ordine presenti sul territorio, la scelta del numero e del luogo di installazione di ogni singola telecamera, fermo restando il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 22 - Sistema di Videosorveglianza Trasportabile

1 Con le finalità di cui al presente regolamento, come previsto dall' Art. 3, l'Amministrazione assegna in uso al Responsabile un sistema di videosorveglianza trasportabile e mobile da utilizzare in applicazioni particolari;

2 L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, in deroga a quanto previsto dal precedente art.21, viene lasciata a discrezione del Responsabile.

CAPO VII

ALLEGATI TECNICI E OPERATIVI

Allegato 1 - Soggetti Incaricati

Di seguito elenco delle persone incaricate dal Responsabile e preposte all'utilizzo del sistema di videosorveglianza ed al mantenimento in funzione dello stesso;

Soggetto :	Lettera Incarico :	Incarico :	Abilitazioni :
Personale di Polizia Locale		Incaricato	<u>Consentito :</u> <ul style="list-style-type: none">• Accesso alla sala di controllo dove sono contenuti gli apparati di archiviazione immagine.• Accesso al Sistema informatico con propria password• Visualizzazione immagini• Trattamento dei dati
		Manutenzione	<u>Consentito :</u> <ul style="list-style-type: none">• Accesso alla sala di controllo dove sono contenuti gli apparati di archiviazione immagine• Accesso al sistema informatico con propria password• Visualizzazione immagini <u>NON Consentito :</u> <ul style="list-style-type: none">• Trattamento dei dati.